



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO N. 6

POLIZZA

TUTELA LEGALE E PERITALE

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

A. PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata a favore degli Amministratori e dei dipendenti della Città metropolitana di Cagliari per fatti connessi all'espletamento del servizio, dei compiti di ufficio e all'adempimento del mandato per conto dell'Ente.

B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura i soggetti di cui all'art. 1 per i casi assicurativi nello stesso indicati, per: onorari, spese e competenze del Legale liberalmente scelto dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati da Giudice, spese di transazione e di soccombenza, nello svolgimento dell'attività lavorativa e durante la circolazione stradale per motivi di servizio.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

- 1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in Polizza nello svolgimento dell'attività lavorativa ed in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa e tributaria;
- 2) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni derivante dalla circolazione stradale, purché conseguenti ad incidente;
- 3) Difesa Penale per delitti dolosi o commessi con colpa grave dalle persone garantite in Polizza nello svolgimento dell'attività lavorativa (garanzia condizionata all'assoluzione/proscioglimento);
- 4) Recupero danni a persone e/o cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato);
- 5) Difesa Passiva (resistenza) avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a Terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore nell'assicurazione della Responsabilità Civile. L'intervento della Società sarà comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile.

C. SPESE GARANTITE

L'assicurazione comprende:

- b) Spese per l'intervento di un legale
- c) Spese peritali
- d) Spese di giustizia nel processo penale

D. ESCLUSIONI

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato, salvo i seguenti casi:
 - 1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
 - 2) quando intervenga sentenza di archiviazione, proscioglimento o assoluzione;
 - 3) in caso di estinzione del reato salvo che la causa di estinzione non intervenga successivamente ad una sentenza di condanna.
- b) da richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- c) è originata da eventi di navigazione;
- d) sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
- e) a giudizio del Contraente contenga elementi di conflitto fra i propri interessi e quelli dell'Assicurato.

E. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le vertenze e fino alla sentenza che definisce il giudizio, presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione, e tiene comunque indenni anche gli Amministratori che non ricoprono più la carica ed i dipendenti non più alle dipendenze del Contraente

La garanzia è operante per un periodo di anni 10 anche dopo la cessazione dell'incarico di Amministratore, o dallo stato di Dipendente, purché il fatto commesso dall'Assicurato sia avvenuto durante il periodo di efficacia del contratto e purché la denuncia di sinistro sia pervenuta alla Società non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto stesso.

Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del C.C., la Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti degli Assicurati, né di essere a conoscenza di situazioni la cui portata lesiva possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto ad essi imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

F. SOMME ASSICURATE

La copertura dovrà prevedere un massimale di €. 80.000,00 per caso assicurativo, relativo a ciascun soggetto, senza limite annuo per i dirigenti, per Funzionari incaricati di Posizioni Organizzative e per gli Amministratori. Per i restanti dipendenti il massimale è di €. 75.000,00.

La Compagnia assicurativa si impegna a liquidare i sinistri fino alla concorrenza del massimale di cui sopra senza tenere conto delle tariffe stabilite dal competente ordine professionale.

G. OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire una copia di tutta la documentazione in suo possesso.

La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione relativa ad ogni sinistro, al legale scelto dall'Assicurato per la difesa dei propri interessi (vedi SCELTA DEL LEGALE)

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro, la risposta relativa all'assunzione, o meno, a proprio carico delle spese legali di ogni sinistro.

H. SCELTA DEL LEGALE

La scelta del professionista incaricato per la tutela legale, sarà effettuata dall'Amministratore o dal dipendente che potrà utilizzare un avvocato di propria fiducia, segnalando il nominativo dello stesso alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

I. LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione ha validità nel territorio della Repubblica italiana, nella Città del Vaticano nella Repubblica di San Marino e in tutti i paesi della U.E.